




Comune dell'Aquila

Firmato da:
LUZZETTI LUCIO
Valid from: 17-02-2021 10.30.23 to: 17-02-2024 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A.
Time reference set by user: 17-06-2021 9.42.02



Firmato da:
biondi pierluigi
Valid from: 28-06-2019 9.44.17 to: 28-06-2022 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time reference set by user: 17-06-2021 10.50.07

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 239 del 15/06/2021

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO E RELATIVE ATTREZZATURE NELLA FRAZ. DI PAGANICA". DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 23 APRILE 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di giugno alle ore 17.00, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Si		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Si	2. Carla Mannetti	Si
	3. Francesco Bignotti	No	4. Fausta Bergamotto	Si
	5. Maria Luisa Ianni	No	6. Fabrizia Aquilio	Si
	7. Fabrizio Taranta	Si	8. Daniele Ferella	No
	9. Vito Colonna	Si		
			<i>Totale presenti</i>	7
			<i>Totale assenti</i>	3


Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.

Si precisa che la seduta di Giunta si è svolta in collegamento videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

Premesso:

- che **D201 Opere Pubbliche Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti** ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell' Assessore **Vito Colonna**;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta **D201 Opere Pubbliche Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti** concernente: **“LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO E RELATIVE ATTREZZATURE NELLA FRAZ. DI PAGANICA”. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 23 APRILE 2021.”**.
- Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'o.d.g. della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **Vito Colonna**.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.




Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi






Comune dell'Aquila

D201 Opere Pubbliche Patrimonio - ordinario e post sisma. Impianti

N° Provvisorio 41


del 22.6.2021



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO E RELATIVE ATTREZZATURE NELLA FRAZ. DI PAGANICA”. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 23 APRILE 2021.

- Il Comune dell'Aquila è beneficiario di un finanziamento della lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) di un importo pari ad € 250.000,00, come formalizzato con nota prot. n. FB/IP/350/Vg del 01.04.2011;
- L'Associazione sportiva “Paganica Calcio”, con nota prot. n. 49355 del 07.10.2011 ha formalmente donato a questa Amministrazione Comunale, che ha accettato la donazione con delibera di G. C. n. 442 del 29.12.2011, il progetto preliminare per la realizzazione del campo da calcio nella fra. di Paganica, redatto dagli ingegneri Mauro Nardis e Alessia Natale per un importo complessivo di € 250.000,00, da realizzarsi su un'area privata censita al Catasto Terreni nel Comune di L'Aquila “sez. E” foglio n. 19 p.lla ex n. 2349 (attualmente n. 2771);
- Esauriti gli avvisi di rito di avvio del procedimento di approvazione dell'intervento parzialmente difforme dalle previsioni di P.R.G. e sue varianti, in particolare ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07/03/2013 è stato approvato il progetto preliminare per la “realizzazione del nuovo campo di calcio” nella frazione di Paganica in variante al PRG ai sensi del DPR 327/2001 art. 19, modificato ed integrato dal D.lgs. 302/2002 per l'importo di euro 250.000,00;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 14/11/2013, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01, è stata disposta l'approvazione definitiva con efficacia del progetto preliminare relativo ai lavori di “Realizzazione del campo da calcio in loc. Paganica” e di dar corso all'espropriazione delle aree necessarie alla redazione dell'intervento, in particolare la p.lla n. 2771 del foglio 19, All. “E”;
- In attuazione della Delibera di G.C. 295/2013, (interventi finanziati da “Monte de Paschi di Siena) con determina dirigenziale n. 1559 del 20/12/2013 è stato approvato il Progetto Preliminare dei Lavori di “realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo di calcio di Paganica” per l'importo complessivo di euro 220.000,00;
- Per evitare interferenze sulle lavorazioni che avrebbero comportato problematiche gestionali e allungamento dei tempi di esecuzione delle opere, l'ufficio competente ha ritenuto opportuno e conveniente per l'Amministrazione Comunale accorpare i suddetti singoli progetti (“Realizzazione del campo da calcio in loc. Paganica” e “Realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo di calcio di Paganica”) e conseguentemente affidare i lavori con un'unica procedura d'appalto;
- Con determinazione dirigenziale n. 249 del 12/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo generale, comprendente i singoli progetti di “Realizzazione del nuovo campo di



Comune dell'Aquila

Calcio” e di “Realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio del campo per un importo complessivo pari ad € 500.000,00;


- Che, quantunque portata avanti la procedura di approvazione dei lavori, la procedura espropriativa collegata non è stata completata nei termini previsti ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ovvero entro la data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità non sono stati emessi i previsti atti di acquisizione delle proprietà private interessate dall'opera pubblica;

Premesso altresì che:

- Gli uffici comunali competenti, dato atto della caducazione della precedente procedura espropriativa, delle modifiche di alcune previsioni progettuali causa accertamenti sopravvenuti e della attuale necessità di riavviare l'iter realizzativo dell'opera pubblica in questione, hanno portato di nuovo all'attenzione dell'Assise Civica la proposta del provvedimento che segue, nella quale sono chiaramente maggiormente dettagliate tutte le motivazioni alle quali si è qui accennato;
- Con le note prot. n. 84078 e 84079 del 24 settembre 2020 sono state inviate ai proprietari nuove comunicazioni di avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di approvazione del progetto definitivo, ex artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23 aprile 2021, ad oggetto “Lavori di “Realizzazione del nuovo campo da calcio e relative attrezzature nella fraz. di Paganica”. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Adozione variante al P.R.G. Art. 19, D.P.R. 327/2001” è stato approvato il relativo progetto definitivo/esecutivo che, essendo in difformità rispetto alle previsioni del vigente P.R.G. e successive varianti, ha comportato la contestuale adozione di variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
- Il detto provvedimento:
 - reitera l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, già decaduto nella precedente procedura espropriativa, sul terreno iscritto al N.C.T. part. lle 2771 e 2772 del foglio 19 del comune censuario di Paganica;
 - appone il vincolo preordinato all'esproprio sul terreno iscritto al N.C.T. part. 2606 del foglio 19 del comune censuario di Paganica, parte di circa 581 mq;per quanto alle aree private da acquisire occupate dall'opera pubblica in progetto;
- comporta la dichiarazione di pubblica utilità ex art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 dell'intervento;

Dato atto che:

- L'ufficio proponente, ai sensi del D.Lgs 152/06, ha determinato, previa acquisizione dei pareri necessari, la non assoggettabilità a VAS relativamente all'intervento in questione, con Determinazione dirigenziale n.819 del 08.03.2021, visto il parere favorevole da parte della Regione ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 L. 64/1974);
- in attuazione della vigente legislazione urbanistica in materia di approvazione di piani regolatori generali e relative varianti (art. 75 della legge regionale 12 aprile 1983 n. 18, e sue modifiche ed integrazioni) la copia esecutiva della detta deliberazione di Consiglio Comunale 23 aprile 2021 n. 55 è stata inviata per competenza alla Provincia dell'Aquila – Settore Territorio ed Urbanistica;
- l'art. 19, comma 4, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 dispone che nel caso come quello in oggetto e sopra rammentato, previsto al precedente comma 2, “*se la Regione o l'ente da*



Comune dell'Aquila

questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia";

- con nota del 27.05.2021, acquisita al prot. comunale n. 48258 del 28.05.2021, la Provincia dell'Aquila – Settore Territorio ed Urbanistica, ha comunicato “... *omissis* ... per quanto di specifica competenza, fatti salvi pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sul territorio, di **NON AVERE MOTIVI DI DISSENSO**, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del DPR 327/01, in merito all'approvazione del progetto definitivo relativo alla...*omissis*”;
- ai sensi del rammentato comma 4 dell'art. 19, pertanto, ricorrono le condizioni affinché questa Assise Civica possa dichiarare l'efficacia della propria precedente determinazione assunta il 23 aprile 2021, verbale n. 55;

Ritenuto che nel ravvisare qui l'opportunità di riaffermare l'urgenza del procedimento in itinere, soprattutto a causa dei precedenti sopra sinteticamente rammentati, si possa stabilire un termine massimo di 180 giorni sia per l'emissione e l'esecuzione del decreto d'esproprio a seguito della scelta di un'eventuale procedura espropriativa ex art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, sia per eseguire l'immissione in possesso in caso di emissione di un decreto di occupazione temporanea preordinata all'esproprio a seguito della scelta di un'eventuale procedura espropriativa ex art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

Ritenuto altresì di dover provvedere in merito;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.


Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

DELIBERA

Considerate le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di prendere atto che la Provincia di L'Aquila – Settore Territorio ed Urbanistica, ha comunicato che “... *omissis* ... per quanto di specifica competenza, fatti salvi pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sul territorio, di **NON AVERE MOTIVI DI DISSENSO**, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del DPR 327/01” in merito all'approvazione della variante urbanistica connessa al procedimento di realizzazione dell'intervento previsto nel progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “*Realizzazione del nuovo campo da calcio e relative attrezzature nella fraz. di Paganica*”;



Comune dell'Aquila

2. Di disporre l'efficacia della precedente propria deliberazione n. 55 del 23 aprile 2021 e con essa l'efficacia:

2.1. dell'adozione della variante urbanistica connessa all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera;

2.2. della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni privati iscritti al N.C.T. part. lle 2771 e 2772 del foglio 19 del comune censuario di Paganica;

2.3. dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul terreno privato iscritto al N.C.T. part. 2606 del foglio 19 del comune censuario di Paganica, parte di circa 581 mq;

3. di approvare definitivamente la variante allo strumento urbanistico generale di questo Ente con la quale i terreni elencati al precedente punto 2, interessati dal progetto del campo di calcio sopra rammentato, già di destinazione urbanistica a "Zona Agricola" (ex art. 63 ...), sono destinati a "Zona per attrezzature ricreative (ex art. 40 delle N.T.A.)";

4. di dare atto che, dalla data di esecutività del presente provvedimento, diventano efficaci i vincoli preordinati all'esproprio di cui ai precedenti punti 2.2) e 2.3);

5. di prendere atto che dalla stessa data diventa efficace anche la dichiarazione di pubblica utilità già resa nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23 aprile 2021, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del richiamato testo unico espropri;

6. di dare atto altresì che già nella richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23 aprile 2021:

6.1. si stabiliva che l'urgenza di procedere in attuazione del deliberato giustificava l'emissione di un decreto d'esproprio in via d'urgenza a seguito di una procedura espropriativa ex art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;

6.2. si stabiliva in cinque anni il termine di cui all'art. 13, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ovvero per emettere i decreti d'esproprio in caso di adozione di decreto d'occupazione preordinata all'espropriazione ex art. 22-bis del testo unico espropri sopra citato;

7. di stabilire in 180 giorni dalla relativa data di esecutività il termine di attuazione del presente provvedimento, in caso di opzione per la procedura espropriativa di cui al richiamato art. 22, ovvero il tempo per emettere ed eseguire il decreto di esproprio;

8. di stabilire della medesima entità il tempo da rispettare per eseguire l'immissione in possesso nel caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ex art. 22-bis del testo unico;

9. Di trasmettere all'Ufficio Impianti Sportivi e all'Ufficio Espropri Comunale del "*Settore Opere Pubbliche, patrimonio ordinario e post sisma, impianti*", al "*Servizio PRG e Piani Attuativi*" del "*Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti*", per quanto di rispettiva competenza.

Inoltre, stante l'urgenza di procedere immediatamente più volte illustrata nel contesto del presente provvedimento ed in particolare nel contesto della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 55 del 23 aprile 2021;

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;


Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme e nei modi di legge;

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune dell'Aquila



L' Aquila, 28/05/2021 13.25.54

Il Redattore **Mario D'Ascenzo**

L' Aquila, 31/05/2021 8.57.49

**D201 Opere Pubbliche Patrimonio - ordinario e
post sisma. Impianti**

IL DIRIGENTE

Mauro Bellucci

L' Aquila, 01/06/2021

**ASS07 Assessorato Ricostruzione Privata -
Patrimonio - OOPP - Sport**

L' ASSESSORE

Vito Colonna

Firmato da:
BELLUCCI MAURO
Valid from: 04-12-2018 2.00.00 to: 04-12-2021 1.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Time reference set by user: 08-06-2021 8.46.49

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO E RELATIVE ATTREZZATURE NELLA FRAZ. DI PAGANICA”. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 23 APRILE 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
08/06/2021

FIRMA
Mauro Bellucci

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO E RELATIVE ATTREZZATURE NELLA FRAZ. DI PAGANICA”. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 23 APRILE 2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
15/06/2021

FIRMA
Domenico De Nardis



Provincia dell'Aquila
Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico

L'Aquila lì 27 MAG. 2021

n° di prot. _____

risposta a nota prot. n. 41655 del 10.05.2021 in atti al n. di prot. 10077 del 11.05.2021

allegati Delibera C.C. n.55/2021, n.6 elaborati tecnici

Al Comune di L'AQUILA
Settore Opere Pubbliche, Patrimonio Ordinario e
post-sisma - Impianti
Via XXV Aprile
67100 L'AQUILA
protocollo@comune.laquila.postecert.it
mario.dascenzo@comune.laquila.postecert.it

OGGETTO: Comune di L'AQUILA.

Lavori di realizzazione di un campo da calcio e relative attrezzature nella frazione di Paganica.

Trasmissione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/04/2021 e relativo progetto per variante puntuale al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 19 comma 2 e 4 del D.P.R. n. 327/2001.

Comunicazione.

Con riferimento alla variante di cui all'oggetto e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 302/2002,

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con nota pec prot. n. 41655 del 10/05/2021, acquisita agli atti di questa Provincia con prot. n. 10077 del 11/05/2021, il Comune di L'Aquila ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/04/2021, avente ad oggetto «Lavori di realizzazione di un campo da calcio e relative attrezzature nella frazione di Paganica-Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità - Adozione variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01», unitamente al progetto delle opere, inerente una variante puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il Comune di L'Aquila è dotato di un Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 03/04/1975 ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 10 settembre 1979 n. 163/33, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 10 settembre 1979;
- con deliberazione di Consiglio n. 55 del 23/04/2021 il Comune di L'Aquila ha approvato



Prot. n. 11457 del 27/05/2021 (P) 9.2.1



il progetto relativo ai «Lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio e relative attrezzature nella frazione di Paganica. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Adozione variante al P.R.G. art. 19 D.P.R. n. 327/2001» in variante al P.R.G. vigente ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 per la spesa complessiva di € 500.000,00;

- con la stessa deliberazione di C.C. n. 55/2021 è stato stabilito, a norma dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, che l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione della variante puntuale allo strumento urbanistico vigente;
- con precedente nota prot. n. 106571 del 26.11.2020 lo stesso Comune ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio e relative attrezzature nella frazione di Paganica", trasmettendo nel contempo alle ACA interessate il relativo Rapporto Preliminare ai sensi del D.L.vo n.152/2006;
- con ultima nota pec n. prot. 41655 del 10/05/2021 il Comune di L'Aquila ha trasmesso a questo Servizio Provinciale copia della Deliberazione n. 55/2021 unitamente al progetto ed a tutti i pareri acquisiti;

RILEVATO che

- l'intervento pone come obiettivo dell'Amministrazione Comunale la costruzione del nuovo campo da calcio nella frazione di Paganica con la realizzazione del rettangolo di gioco e degli spogliatoi, su aree distinte al catasto al foglio n. 19 n. 2454 (parte) -2771-2772 e 2606 (parte), che, ad eccezione della particella n.2454 già di proprietà del comune dell'Aquila, risultano di proprietà privata;
- l'area è situata nei pressi del progetto C.A.S.E. Paganica 2, compresa tra la via Onna (S.P. n. 103) ad ovest, via C. Casalegno ad est ed il Nucleo industriale di Bazzano, delimitato dal fiume Vera, a sud;

TENUTO CONTO

- che tale progetto costituisce variante puntuale al vigente Piano Regolatore Generale, con conseguente attivazione delle procedure semplificate di cui all'art. 19 del D.P.R. n.327/2001 in quanto l'area interessata ricade parte in "Zona destinata al progetto CASE" di cui al D.L. 28/04/2009 n. 39 e parte in "Zona agricola intensiva" di cui all'art. 63 c.2.III della N.T.A. del P.R.G. e comunque non compatibili con la realizzazione delle opere in progetto;
- che pertanto la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/04/2021 di approvazione del progetto costituisce adozione della variante al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. n.327/2001;

RICHIAMATO che:

- già con Delibera di consiglio Comunale n. 30 del 07/03/2013 fu approvato il progetto preliminare per la realizzazione del solo nuovo campo da calcio nella frazione di Paganica interessante le particelle n. 2454 (parte) – 2771 e 2772 ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. n.327/2001;
- sul procedimento di variante puntuale la Provincia dell'Aquila, con nota prot. n. 56544 del 06.08.2012, comunicò di non avere motivi di dissenso all'approvazione del progetto

C:\Misce\Antonio.rosano\Desktop\LAVORO\ART. 19 DPR 327.2001\ART. 19 L'AQUILA CAMPO SPORTIVO PAGANICA\Variente campo di calcio Paganica\Provvedimento\Art. 19 dpr 327.01 Campo Calcio Paganica AQ.doc



in variante allo strumento urbanistico, che fu perfezionata con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 14.11.2013 con cui fu disposta l'approvazione definitiva della variante al P.R.G.;

- successivamente il progetto è stato integrato anche degli spogliatoi ed il progetto complessivo delle opere fu approvato con determina dirigenziale n. 249 del 12.12.2014;
- entro il termine dei 5 anni, decorrenti dalla data della delibera di C.C. del 14.11.2013, fissati dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 il comune dell'Aquila non ha emanato il Decreto di Esproprio e pertanto il vincolo preordinato all'esproprio, sulle aree interessate dal progetto, è decaduto;
- tra l'altro in avvio dell'esecuzione delle opere il rinvenimento di una vasca di accumulo di acqua intererrata a servizio del progetto C.A.S.E., realizzata a seguito del sisma del 06.04.2009, ha determinato la necessità di traslare il perimetro del campo di calcio andando ad occupare parte della particella n. 2606 di proprietà privata e mai interessata precedentemente dal progetto delle opere;

PRESO ATTO che:

- il Comune dell'Aquila, per tutto quanto sopra, ha inteso procedere alla procedura ex art. 19 c.2 del D.P.R. n. 327/01, per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per le particelle già interessate dal precedente progetto (n. 2771 e 2772) e disporre la variante e apposizione del vincolo anche sulle nuove aree (part.lla n. 2606) interessate per effetto della traslazione del progetto;
- pertanto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/04/2021 è stata disposta:
 - l'approvazione del progetto parzialmente non conforme alle previsioni di P.R.G. che costituisce adozione di variante semplificata ex art. 19 c. 2 D.P.R. n. 327/2001;
 - la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate al foglio n. 19 particelle n. 2771 e 2772 per una superficie di 3.655 mq;
 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su parte della particella n. 2606 del foglio n. 19 per una superficie di 581 mq;
 - la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera conformemente al progetto approvato;

RISCONTRATO che:

- con nota prot. n. 106571 del 26.11.2020 del Comune, è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 12 del D.L.vo n. 152/2006, e trasmesso il Rapporto Preliminare alle ACA competenti che, in conseguenza, hanno rilasciato i seguenti pareri:
 - parere prot. n. 58340 del 24.12.2020, acquisito al prot. n. 26974 del 24.12.2020, dell'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale Area Tecnica di non assoggettabilità;
 - nota prot. n. 36686 del 17.02.2021, acquisita al prot. n. 3737 del 18.02.2021, dell'ASL 1 - Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, di non assoggettabilità;
 - nota del 01.02.2021, acquisita agli atti del comune al prot. n. 9506 del 02.02.2021, con cui la Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere ha espresso il parere di non assoggettabilità;
 - nota prot. n. 13507 del 21.12.2020, acquisita al prot. n. 26675 del 21.12.2020, con cui la Gran Sasso Acqua S.p.a. ha espresso parere di non assoggettabilità;

CMUser\Santono.resano\Desktop\LAVORI\ART. 19 DPR 327.2001\ART. 19 L'AQUILA CAMPO SPORTIVO PAGANICA\ Variante campo di calcio Paganica\Provvedimento\Art. 19 dpr 327.01 Campo Calcio Paganica_AQ.doc



- con Determinazione Dirigenziale n. 819 del 09.03.2021 del Settore Politiche Ambientali e Protezione Civile del Comune dell'Aquila è stato stabilito, in conseguenza dei pareri sopra espressi, di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la variante puntuale al P.R.G. – *Realizzazione di un campo da calcio e relative attrezzature nella frazione di Paganica dell'Aquila;*

RISCONTRATO che il progetto delle opere trasmesso, redatto dal professionista esterno Geom. Stefano Damiani, recante in calce sul frontespizio la dicitura "*allegato alla Deliberazione di C.C. n. 55 del 23/04/2021- adozione variante urbanistica*", si compone dei seguenti elaborati:

- Es.01 Planimetrie di variante;
- R.01 Relazione Tecnica di variante
- Ar.01 Inquadramento Territoriale
- Ar.02 Destinazioni urbanistiche ante e post variante al P.R.G.
- Ar.05 Planimetria campo da calcio
- Ar.06 Architettonico spogliatoi;

PRESO ATTO ALTRESI'

- che nella deliberazione n. 55/2021 di adozione sono stati assolti gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa di cui all'art. 35 della L.R. n. 18/1983 nel testo modificato dalla L.R. n. 29/2020;
- che nel Rapporto Preliminare alla VAS è stato dichiarato quanto segue:
 - il progetto ricade in *Zona D – trasformazione a regime ordinario* del P.R.P.;
 - nell'area non sono presenti beni culturali e paesaggistici oggetto di tutela ai sensi del D.Lvo n. 42/2004;
 - l'area non insiste né si trova in adiacenza o prossimità con aree Rete Natura 2000, aree protette, oasi faunistiche o corridoi ecologici;
 - dalla sovrapposizione con il PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) non emergono zone di pericolosità;
 - dalla sovrapposizione con il PSDA (Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni) non si evidenziano zone di pericolosità idraulica;

RILEVATO CHE è stato acquisito:

- il parere favorevole del 13.11.2020, in atti del comune dell'Aquila al prot. n. 101819 del 16.11.2020, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex. art.13 della L. 64/1974) rilasciato dalla *Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile – Ufficio Sismica L'Aquila-Sulmona* sulla compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato;

RICONOSCIUTO

- che l'intervento persegue un chiaro ed evidente interesse pubblico che ha come fine la qualificazione ulteriore della nuova zona abitativa e la dotazione di una struttura sportiva e di sviluppo della vita associativa nella frazione di Paganica, dal momento che l'unico campo sportivo esistente è di fatto dedicato al rugby;

RILEVATO che :

C:\Users\Antonina.rossano\Desktop\LAVORO\ART. 19 DPR 327 2001\ART. 19 L'AQUILA CAMPO SPORTIVO PAGANICA\Variante campo di calcio Paganica\Provvedimento\Art. 19 dpr 327 01 Campo Calcio Paganica AQ.doc



- la variante in esame non contrasta con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004;
- la Provincia, ai sensi dell'art. 19 c.4 del D.P.R. n.327/2001, è tenuta a manifestare il proprio eventuale dissenso entro 90 giorni dalla ricezione della delibera del Consiglio Comunale di adozione;

COMUNICA

per quanto di specifica competenza, fatti salvi pareri, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sul territorio, di **NON AVERE MOTIVI DI DISSENSO** ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, in merito all'approvazione del progetto relativo ai "Lavori di realizzazione di un campo da calcio e relative attrezzature nella frazione di Paganica" che costituisce variante semplificata puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila, adottata con Deliberazione di Consiglio n.55 del 23.04.2021.

SEGNALA

L'osservanza delle raccomandazioni e prescrizioni riportate nei pareri acquisiti sulla procedura.

Il presente provvedimento fa salva la competenza comunale cui spetta l'applicazione della normativa urbanistico-edilizia, sia per la verifica delle procedure formative che per il rispetto delle limitazioni d'uso dei suoli prescritte dalle leggi vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Nicolino D'AMICO



C:\Users\Antonio.rosmo\Desktop\LAVORO\ART. 19 DPR 327.2001\ART. 19 L'AQUILA CAMPO SPORTIVO PAGANICA\Variante campo di calcio Paganica\Provvedimento\Art. 19 dpr 327.01 Campo Calcio Paganica AQ.doc